

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-139 del 14/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2022-142 del 14/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quattordici GENNAIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 intestata a FERRETTI S.P.A. per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.”*rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016;

Atteso che la stessa è stata aggiornata:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3021 del 26/08/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1479 del 26/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018.
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-17 del 05/01/2021, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/01/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2937 del 11/06/2021, notificata dal SUAP del Comune di Forlì in data 14/06/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A *“EMISSIONI IN ATMOSFERA”*, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B *“IMPATTO ACUSTICO”*, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata da **FERRETTI S.P.A** in data 25/10/2021 ed acquisita da Arpae al PG/2021/164345, relativamente ai titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui agli Allegati A e B della Determinazione Dirigenziale vigente soprarichiamati;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/167728 del 29/10/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 30/11/2021 con Nota Arpae PG/2021/183953 è stata richiesta documentazione integrativa, anche in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 06/12/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2021/187613;

Considerato che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 3970 del 14/01/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/5493, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha specificato quanto segue: *“Vista la comunicazione in oggetto inerente la*

richiesta di eliminazione della emissione già autorizzata e non ancora installata E16 "N. 16 postazioni di carteggiatura", i cui effluenti saranno convogliati alle emissioni esistenti E1 "Produzione manufatti in vetroresina" ed E6 "Carteggiatura" mediante un aggiornamento delle postazioni di lavoro e relativo adattamento degli impianti esistenti;

Vista la documentazione previsionale di impatto acustico datata 12/07/21 allegata alla comunicazione, nonché le integrazioni pervenute nota p.g. 1281113/21;

Considerato che la modifica non comporta variazioni peggiorative per quanto riguarda l'aspetto acustico già precedentemente autorizzato, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nel nulla osta acustico - Allegato B dell'AUA Det- Amb-2018-1479 del 23/03/2018 rilasciata dal SUAP in data in data 27/04/2018 prot. n. 37579 e successivi aggiornamenti.";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 28/12/2021, ove viene proposta la sostituzione del vigente ALLEGATO A.

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, come segue:

- sostituzione del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016** ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FERRETTI S.P.A. con sede legale in Comune di Cattolica (RN), Via I. Bandiera n. 62 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 4.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 8999 del 03/02/2016, così come successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016 .

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-48 del

29/01/2016, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione di Arpae n. DET-AMB-2016-48 del 29/01/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 03/02/2016 prot. n. 8999, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1018 del 14/04/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/04/2016 prot. n. 34099;
- determinazione n. DET-AMB-2016-3021 del 26/08/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/09/2016 prot. n. 76161;
- determinazione n. DET-AMB-2018-1479 del 26/03/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/04/2018 prot. n. 37579;
- determinazione n. DET-AMB-2021-17 del 05/01/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/01/2021 prot. n.1174,
- determinazione n. DET-AMB-2021-2937 del 11/06/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/06/2021 prot. n. 63916.

Con PEC del 25/10/2021, acquisita al protocollo PG/2021/164345, la Ditta ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente a:

- eliminazione della emissione E16 "N. 16 postazioni di carteggiatura", già autorizzata e non ancora installata, che doveva servire un apposito capannone addossato alla cabina di verniciatura, che non sarà più realizzato;
- allestimento della terza campata (attualmente adibita a magazzino) del capannone principale per lo svolgimento le operazioni di carteggiatura previste precedentemente nella emissione E16 e convogliamento delle relative aspirazioni alla emissione esistente E6 "Carteggiatura" (che serve già le altre due campate), senza aumento della portata massima già autorizzata;
- allestimento sempre della terza campata anche con postazioni per la gelcottatura o altre attività con utilizzo di prodotti contenenti COV con estensione (2 lati longitudinali nella terza campata con 10 calate flessibili per lato) delle aspirazioni di SOV di cui alla emissione esistente E1 "Produzione manufatti in vetroresina" (che serve già un lato della campata centrale), senza aumento della portata massima già autorizzata;
- rivisitazione generale delle postazioni di lavoro di tutto il capannone principale al fine di avere una maggiore flessibilità e ottimizzazione del lavoro senza distinzione tra postazioni di carteggiatura e postazioni di gelcottatura o altre attività con utilizzo di prodotti contenenti COV. Pertanto mediante questa nuova distribuzione degli impianti di aspirazione tutte le postazioni di lavoro saranno servite potenzialmente sia per l'aspirazione di polveri sia per l'aspirazione di COV. Infatti a corredo dell'attività di carteggiatura delle superfici dei manufatti in vetroresina può essere necessario rifinire tali superfici con l'applicazione di gelcoat;

in modifica dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non si avrà un aumento o variazione qualitativa delle emissioni di inquinanti già autorizzate, in quanto non viene realizzata l'emissione E16 "N. 16 postazioni di carteggiatura" già autorizzata e non ancora installata, non vengono previste nuove tipologie di inquinanti (solo Polveri e Composti organici volatili) e le portate massime autorizzate delle altre emissioni coinvolte E1 ed E6 rimarranno inalterate.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione della emissione N. E16 “N. 16 postazioni di carteggiatura” dal punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, in quanto non verrà realizzata;
- sostituzione delle prescrizioni n. 3., 4., 5., 6. ed 8. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, di seguito riportate:
 3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8, E9 ed E16** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell’AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.*
 4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8, E9 ed E16**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 5. *Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
 6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8, E9 ed E16** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (per le emissioni E8 ed E9 è escluso il parametro “Ossidi di zolfo”) e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.*
 - ...
 8. *I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E16** e alle **emissioni E8 ed E9** (escluso il parametro “Ossidi di zolfo”) devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell’ultimo monitoraggio effettuato”;*

con quanto di seguito riportato, tenendo conto che l’emissione N. E16 non verrà realizzata:

3. *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9** entro tre anni dalla data di rilascio del precedente aggiornamento dell’AUA, avvenuto in data 15/06/2021; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.*
4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
5. *Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (escluso il parametro “Ossidi di zolfo”) e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;*
- ...
8. *I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7** e alle **emissioni E8 ed E9** (escluso il parametro “Ossidi di zolfo”)*

devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato”;

- inserimento delle prescrizioni di seguito riportate al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relative alla necessità di procedere alla messa in esercizio e poi a regime degli impianti di cui alle emissioni E1 ed E6 a seguito della realizzazione delle modifiche di allestimento della terza campata e rivisitazione di tutte le postazioni di lavoro del capannone principale:
 - *“La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell’AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione;*
 - *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 - *Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
 - *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell’ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”;*
- inserimento della seguente prescrizione al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, tenuto conto che l’articolo 272bis del Dlgs 152/06 e smi stabilisce che le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene e visto quanto già proposto di recente dal Servizio Territoriale di Arpae nella relazione tecnica istruttoria PG/2021/168731 del 03/11/2021 relativa alla modifica sostanziale dell’AUA dell’altro stabilimento dello stesso gestore (autorizzata con determinazione n. DET-AMB-2021-5977 del 26/11/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 15/12/2021 prot. n. 131802), posto nelle vicinanze di questo in oggetto e caratterizzato da un minor consumo di resine contenenti stirene responsabile principale delle emissioni odorigene: :
 - *“A fronte di segnalazioni di maleodoranze accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell’impatto odorigeno indotto nell’area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT “Indirizzo operativo sull’applicazione dell’art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.” approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l’aggiornamento della presente autorizzazione”;*
- inserimento della seguente prescrizione al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, tenuto conto che le emissioni esistenti N. E6, E7, E8 ed E9 sono dotate di un idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e ai fini di una corretta gestione di tali impianti:
 - *“Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni esistenti N. E6, E7, E8 ed E9 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 21”;*
- inserimento del punto di seguito riportato alla prescrizione n. 21. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”:

➤ “dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni emissioni esistenti N. E6, E7, E8 ed E9, così come richiesto al precedente punto 20.”:

- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì dell'AUA prot. n. 8999 del 03/02/2016, successivamente aggiornata in data 19/04/2016 prot. n. 34099, in data 09/09/16 prot. n. 76161, in data 27/04/2018 prot. 37579, in data 07/01/2021 prot. n.1174 e in data 15/06/2021 prot. n. 63916, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 25/10/2021 acquisita al prot. 164345, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E3 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

EMISSIONE N. E5 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - PRODUZIONE MANUFATTI IN VETRORESINA E LAVAGGIO

Portata massima	26.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 - CARTEGGIATURA

Impianto abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – INFUSIONE

Impianto abbattimento: carboni attivi

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili	50	mg/Nmc

EMISSIONI N. E8, E9 – CABINA DI VERNICIATURA / ESSICCAZIONE / POST CURING - BRUCIATORI IN VENA D'ARIA

Impianti di abbattimento: filtro a pannelli a doppio strato (filtro paint-stop e filtro in poliestere) e carboni attivi

Portata massima:		
Configurazione "Cabina Slave"	25.000	Nmc/h
Configurazione "Cabina Master"	75.000	Nmc/h
Configurazione "Cabine Slave + Master"	100.000	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

Il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato dal momento che viene utilizzato metano.

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento

affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9** entro tre anni dalla data di rilascio del precedente aggiornamento dell'AUA, avvenuto in data 15/06/2021; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E8 ed E9** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni (escluso il parametro "Ossidi di zolfo") e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. In concomitanza con i tre monitoraggi, di cui al punto precedente, delle **nuove emissioni E8 ed E9** la Ditta dovrà effettuare anche misurazioni di concentrazione per il parametro "Isocianati", al fine di avere una stima della quantità emessa di tale inquinante e dell'applicabilità, in funzione del raggiungimento della soglia di rilevanza specifica, di valori limite di emissione con obbligo di monitoraggio periodico. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati di tali misurazioni effettuate. Nel caso in cui dai risultati delle misurazioni sia rilevabile il superamento della soglia di rilevanza (25 g/h) per il parametro "Isocianati", di cui alla Classe I della Tabella D del punto 4 "Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri" della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, Arpa S.A.C. di Forlì-Cesena provvederà ad aggiornare d'ufficio il presente Allegato A dell'AUA, stabilendo per le emissioni **E8 ed E9** anche il valore limite di 1 mg/Nmc per il parametro "Isocianati".
8. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6** (a seguito della realizzazione delle modifiche di allestimento della terza campata e rivisitazione di tutte le postazioni di lavoro del capannone principale) entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla rispettiva emissione.
9. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
10. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
11. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1 ed E6** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni

effettuate.

12. A fronte di segnalazioni di maleodoranze accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, Arpae S.A.C. potrà richiedere la presentazione dello studio dell'impatto odorigeno indotto nell'area derivante dagli impianti della Ditta, così come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae. Se necessario Arpae S.A.C., in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.
13. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7** e alle **emissioni E8 ed E9** (escluso il parametro "Ossidi di zolfo") devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
14. Nelle lavorazioni di cui alle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** devono essere impiegati solo gelcoat e resine pronte all'uso con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.
15. Relativamente all'attività di lavaggio attrezzature di cui alla **emissione E4**, la Ditta dovrà adottare misure atte a favorire il recupero del solvente per quanto tecnicamente possibile e compatibile con le esigenze di lavorazione.
16. I carboni attivi dell'impianto di abbattimento della **emissione E7 "Infusione"** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque con frequenza almeno annuale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 21.
17. I consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti (validati dalle relative fatture di acquisto) utilizzati negli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9** ed i giorni di utilizzo di tali prodotti dovranno essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 21. Tali consumi non devono essere superiori a kg 1.500 di prodotti vernicianti, kg 435 di catalizzatori e kg 1.650 di diluenti **all'anno**.
18. La cabina Slave e la cabina Master, convogliate alle **emissioni E8 ed E9**, devono essere dotate di contaore di funzionamento.
19. I carboni attivi degli impianti di abbattimento delle **emissioni E8 ed E9** dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale e comunque non oltre le 700 ore di utilizzo di ogni filtro. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 21.
20. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni esistenti N. E6, E7, E8 ed E9** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 21.
21. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, catalizzatori e diluenti, validati dalle fatture di acquisto, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 17., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 16 relativamente all'impianto di cui alla **emissione E7** e

- al precedente punto 19. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E8 ed E9**;
- dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni **emissioni esistenti N. E6, E7, E8 ed E9**, così come richiesto al precedente punto 20.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.